ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2018-2722 del 30/05/2018

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60.

Proposto

p. RDET AMB 2018-2841 del 30/05/2018

Proposta n. PDET-AMB-2018-2841 del 30/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ANSEME S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.:
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata in data 03/08/2017 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, acquisita al Prot. Unione 32456 e da Arpae al PGFC/2017/13339 del 08/09/2017, da ANSEME S.P.A., nella persona di Ciani Stefania, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio:

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP con nota Prot. Unione 42055 del 13/10/2017, acquisito da Arpae al PGFC/2017/15163 del 16/10/2017, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesena, AUSL della Romagna, Arpae;

Dato atto che con la medesima nota Prot. Unione 42055 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 06/11/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 45202 e da Arpae al PGFC/2017/16438 del 09/11/2018;

Considerato che in data 24/11/2017 ed in data 30/11/2017 la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite ai Prot. Unione 48395 - 49360 ed ai PGFC/2017/17542 – 17953;

Dato atto che nell'ambito della Conferenza di servizi con modalità semplificata e asincrona, il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" in data 27/12/2017 ha trasmesso la propria "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera.";

Vista pertanto la Nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Prot. Unione 1198 del 09/01/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/401, con cui sono stati comunicati alla Ditta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e smi, i suddetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. É stato inoltre comunicata la facoltà della ditta di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione e l'interruzione dei termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

Dato atto che in data 18/01/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio le osservazioni in merito ai motivi ostativi, acquisite al Prot. Unione 2867 e da Arpae al PGFC/2018/1442 del 25/01/2018;

Tenuto conto che in data 22/05/2018 la Ditta ha presentato come integrazioni volontarie, acquisite al PGFC/2018/8124, la planimetria dello stabilimento ed il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornati a seguito della distinzione delle emissioni diffuse dalla essiccazione dei semi (E7A, E8A) da quelle convogliate derivanti dalla combustione del metano (E7, E8);

Dato atto che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 58768/466 del 22/05/2018, acquisito al PGFC/2018/8194 del 23/05/2018, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: "Vista l'allegata Relazione Acustica, datata 1 agosto 2017 e redatta da Tecnici Competenti in Acustica della ditta SERVIZI ECOLOGICI di Faenza (RA), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; (...) relativamente a

quanto riportato nella Dichiarazione in merito all'IMPATTO ACUSTICO, in ogni momento dell'attività deve essere garantito il rispetto dei limiti di legge in materia acustica;";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 23/05/2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 58768/466 del 22/05/2018, acquisito al PGFC/2018/8194 del 23/05/2018, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento;

Atteso che il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" nel sopra riportato rapporto istruttorio ha concluso quanto segue: "(...) Evidenziato che il Responsabile dell'endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comune di Cesena, dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostativi e ha ritenuto opportuno precisare quanto segue:

- i forni di essiccazione di cui alle emissioni E7 e E8 non sono "in vena d'aria", ovvero i fumi di combustione del bruciatore a metano non entrano in contatto con i semi ma sono convogliati ad un camino "dedicato". Sarà pertanto opportuno distinguere, anche sulla planimetria dello stabilimento, le emissioni diffuse dalla essiccazione dei semi (E7A, E8A) da quelle convogliate derivanti dalla combustione del metano (E7, E8). Per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione di E7A e E7B sono assimilabili a quelle indicate per E6, E9A, E10 ed E11 nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Arpae mentre E7 ed E8 costituiscono degli impianti combustione classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" come già indicato per E9 nella relazione tecnica;
- la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni oggetto di autorizzazione potrà avvenire successivamente alla presentazione di quanto richiesto dal Comune di Cesena nel succitato parere, pertanto:
 - la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2, E9, E9A, E10, E11 potrà avvenire solo dopo la presentazione della pratica in sanatoria per tali impianti;
 - la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E7, E7A, E8, E8B potrà avvenire solo dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per le tettoie realizzate in ampliamento di cui alla Concessione in sanatoria n. 8694 del 2/6/1988, sotto le quali si trovano parti di tali impianti;

(...)

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;(...)";

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relative Planimetrie, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ANSEME S.P.A., che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ANSEME S.P.A. (C.F./P.IVA 00740680400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60, per lo stabilimento di produzione di sementi sito in Comune di Cesena, Via Cipro n. 60, che sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- 2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B e relative Planimetrie, parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- 5. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 6. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 7. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 8. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena (Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta "ANSEME srl" ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio con nota prot. 42055 del 13/10/2017 acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/15163 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA SpA.

Con nota PGFG/2017/13552 del 13/09/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFC/2017/13556 del 13/09/2017 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda U.S.L. Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2017/0292707/P del 21/12/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/19004 del 22/12/17, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, non favorevoli alla richiesta dalla Ditta, di seguito riportate: "In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 13/10/2017 - Pratica 93/AUA/2017 (ns Prot. 2017/0232669/A del 17/10/2017); Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto, esaminate anche le successive integrazioni, si esprime parere sfavorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo le lavorazioni e le emissioni in atmosfera per i seguenti motivi, suffragati anche da ispezione effettuata presso l'attività da UOPSAL in data 15/12/2017. Per quanto riguarda gli aspiratori carrellati/insaccatrici, le aspirazioni dovranno essere canalizzate all'esterno poichè il trattamento dei semi con prodotto fitosanitario e il successivo confezionamento non può essere effettuato con re immissione dell'aria negli ambienti di lavoro. Inoltre i camini dei bruciatori (non in vena d'aria) dovranno essere canalizzati fin sopra la tettoia".

Con nota prot. n. 137415 del 22/12/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/19128, il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia ha trasmesso la verifica di compatibilità urbanistico edilizia che riporta quanto segue:

"Oggetto della richiesta è l'esercizio dell'attività di lavorazione e confezionamento di sementi in edifici individuati catastalmente al F. 97 p.lle 543-544-545-546-548, di proprietà della ditta URBE SRL.

Analisi dell'area per gli aspetti urbanistici-edilizi

Zona omogenea: Tessuto produttivo polifunzionale - art. 39 NdA

Tutele PTCP: Area di tutela della struttura centuriata – Art. 21B lett. a)

Vincoli: Non ci sono vincoli di tutela paesaggistica o testimoniale

Area non soggetta a vincolo idrogeologico - non interessata da frane o dissesto

Inquinamento elettromagnetico: presenza di elettrodotto kV 132

Le unità immobiliari fanno parte di un edificio industriale a schiera costruito con Concessione edilizia n.698/1978.

Le varie unità sono state oggetto di interventi edilizi a partire dal 1982, a seguito dell'insediamento della ditta Germina SPA, per l'attività di lavorazione e confezionamento di sementi.

Sono stati rilasciati i seguenti certificati di agibilità n.222 del 28/5/1980, n.98 del 26/4/1986, n.106 del 3/5/1986 e sono state presentate dichiarazioni di conformità da parte dei tecnici per le opere realizzate con DIA e/o SCIA.

Nel 1985 la sopracitata Germina SPA ha presentato richiesta di sanatoria ai sensi della L.47/1985 per la costruzione di tettoie in ampliamento agli edifici distinti in catasto alle particelle 544 - 546 -547-548 rispettivamente delle superficie di mq.140, 93, mq.60, mq.84,7 e mq.24,3.

Nella tavola di rilievo allegata alla Concessione in Sanatoria n.8694 del 2/6/1988 era già evidenziato che parte delle suddette tettoie ricadevano nella fascia di rispetto dell'elettrodotto.

Per tali strutture non è mai stato presentata la richiesta di agibilità/usabilità.

Si evidenzia che dalla documentazione fotografica già allegate alle richieste di concessioni/autorizzazioni edilizie a partire dal 1982 erano presenti nelle corti impianti tecnologici mai individuati specificatamente nelle tavole di progetto.

Nelle tavole del PRG 2000 è cartografata la fascia di vincolo di rete di elettrodotto ad alta tensione da 132 KW che interessa gli edifici in oggetto.

Visto quanto sopra esposto si esprime il seguente parere di conformità:

- l'attività di lavorazione e confezionamento sementi è ammissibile all'interno della zona normata dall'art.39 in quanto è ammesso l'uso U4/1 e U4/2 della tabella di cui all'art.22 delle NdA del PRG:
- parte delle strutture utilizzate per l'attività ed in specifico le tettoie realizzate in ampliamento di cui alla Concessione in sanatoria n.8694 del 2/6/1988 sono prive del Certificato di agibilità/usabilità;
- per la presenza di elettrodotto ad alta tensione da 132 kV, per lo svolgimento dell'attività, si ritiene debba essere individuata la fascia di rispetto, previo ottenimento del DPA da parte dell'ente Gestore, della presenza lavorativa del personale.
- Si rimanda alla valutazione della classifica come industria insalubre da parte dell'ente competente (AUSL).

Si esprime pertanto parere tecnico favorevole a condizione che:

- vengano specificate le funzioni degli elementi ed impianti rappresentati nel layout, esterni al perimetro del fabbricato, al fine di verificare i titoli edilizi
- venga presentata la Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art.23 della L.R.15/2013".

Con nota PGFC/2017/19097 del 22/12/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

El linee di selezione 1, 2 e 3

E2 linea di selezione 4

E3 linee di selezione 5 e 26

E4 linea di selezione 6

Gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente

- a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.1.1 SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99 che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;
- c) alla voce 4.1.13 PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'allegato 4 della Determinazione di cui sopra che indica un valore pari a 20 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc. Per le prescrizioni si farà riferimento alle lettere f) e g) della voce 4.1.13 - PULITURA SEMI OLEOSI E CEREALI VARI dell'allegato 4 della Determinazione

E5 impianto scarti

Gli inquinanti sono costituiti da polveri; per la determinazione del valore limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.1.1 SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE dell'allegato 4 della Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04/06/99 che indica un valore pari a 20 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc. Per le prescrizioni si farà riferimento alle lettere f) e g) della voce 4.1.1 - SBARCO, SCARICO, CARICO, MOVIMENTAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI DI VARIO TIPO SOTTO FORMA DI MATERIALE PARTICELLARE dell'allegato 4 della Determinazione.

Relativamente alle *emissioni E6, E7, E8, E10, E11* (essiccazione in vena d'aria con bruciatori di potenza termica rispettivamente di 120 KW, 76 KW, 53,8 KW, 120 KW e 279 KW) e *E9a* (essiccazione non in vena d'aria, ma unicamente con aria calda), tenuto conto della durata dell'emissione, si ritiene non necessario il convogliamento: pertanto le stesse vanno considerate come emissioni diffuse e devono essere ricomprese nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza essere soggette a limiti emissivi.

In relazione all'*impianto termico asservito all'essiccatore*, impianto che recapita i fumi di combustione in atmosfera del bruciatore di potenza termica pari a 66,6 KW nell'Emissione E9, lo stesso deve essere considerato come ad inquinamento atmosferico "scarsamente rilevante" in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debbano essere sottoposti a preventiva autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i., tale impianto deve rispettare i limiti di seguito indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle "prescrizioni tecniche" dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli: Polveri totali 5 mg/Nmc, Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nmc, Ossidi di zolfo(espressi come SO₂) 35 mg/Nmc (riferiti al 3% di O₂). Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL secondo quanto previsto nell'all. 1, parte III, punto 1.3 alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Relativamente al mancato convogliamento all'esterno delle emissioni E16, E17 e E18 afferenti gli aspiratori carrellati si rimanda ad eventuali diverse valutazioni dell'AUSL.

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Sono presenti quattro impianti (E12, E13, E14, E15) aventi, ciascuno, una potenza pari a 26 KW per una potenza termica nominale pari a 104 KW che, essendo inferiore a 3 MW, esclude l'impianto dall'applicazione del Titolo I del Decreto.

CONCLUSIONI - Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate per ogni punto di emissione, che derivano dalla applicazione della normativa specifica e, per le emissioni diffuse, da valutazioni discrezionali.

Sulla base del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra riportato, è stato valutato che che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente, tenuto conto anche delle richieste sopra riportate a cui era condizionato il parere favorevole in merito alla conformità urbanistico-edilizia espresso dal Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena.

Con nota PGFG/2017/19201 del 27/12/17 il Responsabile del procedimento di A.U.A. ha comunicato al SUAP i motivi che ostavano all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportati:

• Per quanto riguarda gli aspiratori carrellati/insaccatrici, indicati come emissioni E16, E17 e E18, le aspirazioni dovranno essere canalizzate all'esterno poiché il trattamento dei semi con prodotto fitosanitario e il successivo confezionamento non può essere effettuato con re immissione dell'aria negli ambienti di lavoro. Inoltre i camini dei bruciatori (non in vena d'aria) dovranno essere canalizzati fin sopra la tettoia;

nonché, ai sensi dell'art. 14-bis comma 3. della L. 241/90 e s.m.i., le **modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso** così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

• dovrà essere previsto il convogliamento all'esterno, tramite idonei camini, degli effluenti prodotti dagli **aspiratori carrellati/insaccatrici**, previa filtrazione mediante adeguato impianto di abbattimento delle polveri, avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, in grado di garantire il rispetto del valore limite di 20 mg/Nmc per le polveri totali indicato nei medesimi criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. al punto 4.1.1 "Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare". La Ditta dovrà produrre la documentazione necessaria relativamente a tali nuove emissioni, ai fini di una valutazione delle stesse (quadro riassuntivo e planimetria aggiornati, schede tecniche degli impianti di abbattimento conformi alla DGR 1497/2011).

Nella medesima nota, ai fini del perfezionamento del parere favorevole condizionato in merito alla conformità urbanistico-edilizia, espresso dal Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena con nota prot. n. 137415 del 22/12/2017, si chiedeva alla Ditta di produrre la seguente documentazione, indicata come condizione in tale parere:

- 1. vengano specificate le funzioni degli elementi ed impianti rappresentati nel layout, esterni al perimetro del fabbricato, al fine di verificare i titoli edilizi;
- 2. venga presentata la Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art.23 della L.R.15/2013.

precisando che sarebbe stata necessaria acquisire la positiva valutazione della stessa da parte del Servizio competente del Comune di Cesena.

Il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio, con nota P.G.N. 1198 del 09/01/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/401 del 10/01/18, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PGFG/2017/19201 del 27/12/17.

Il SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio, con nota P.G.N. 3745 del 25/01/18 acquisita al protocollo PGFC/2018/1442 del 16/05/18, ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 18/01/18 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti:

• "gli aspiratori carrellati/insaccatrici, indicati come emissioni E16, E17 e E18, saranno utilizzati

solo per prodotto non trattato. Il trattamento dei semi con prodotto fitosanitario non verrà effettuato. L'eventuale confezionamento di prodotto trattato, proveniente dall'esterno, verrà effettuato vicino alla linea M65 dove il punto di confezionamento è collegato all'impianto di aspirazione e le eventuali polveri saranno convogliate nel punto di emissione E2. I camini dei bruciatori (non in vena d'aria) saranno a breve canalizzati fin sopra la tettoia";

- con riferimento all'aspetto della conformità urbanistico edilizia, rilasciata dal Comune di Cesena Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia con nota del 22/12/2017 prot. 137415, l'azienda si sta attivando per adempiere alle condizioni riportate nel parere di cui sopra e che comporterà necessariamente di dover presentare le seguenti pratiche:
 - pratica edilizia in sanatoria per alcune difformità sugli impianti tecnologici;
 - successiva presentazione di Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità, ai sensi dell'art.23 della L.R. 15/2013, per l'ottenimento del certificato di agibilità/usabilità delle tettoie già condonate con concessione in sanatoria n°8694 del 02/06/1988".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2018/0062940/P del 13/03/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/4043 del 13/03/18, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso le proprie valutazioni di seguito riportate: "In riscontro all'indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona pervenuta con nota del 13/10/2017 - Pratica 93/AUA/2017 (ns Prot. 2017/0232669/A del 17/10/2017); Si comunica che dall'esame della pratica in oggetto, esaminate le dichiarazioni integrative della Ditta datate 19/01/2018, che confermano un sostanziale accoglimento delle prescrizioni impartite, si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza riguardo alle lavorazioni e alle emissioni in atmosfera a condizione che venga messo in atto quanto dichiarato".

Con mail del 15/05/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/7819 del 16/05/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato che "relativamente al convogliamento delle emissioni provenienti dall'eventuale confezionamento di prodotto trattato nel punto E2, non si ravvisano motivi ostativi allo stesso e si confermano i valori limite già previsti per tale punto nel nostro precedente parere PGFC/2017/19097 del 22/12/2017".

Il Comune di Cesena – Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia con nota del 18/05/2018 prot. 57485 acquisita al prot. Arpae PGFC/2018/8021 ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente alla verifica di compatibilità urbanistico-edilizia a seguito delle osservazioni presentate dalla Ditta, condizionato alla "presentazione entro 30 giorni:

- della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per le tettoie realizzate in ampliamento di cui alla Concessione in sanatoria n. 8694 del 2/6/1988:
- della pratica in sanatoria per i punti di emissione E2, E9a E9b, E10 ed E11".
- Il Responsabile dell'endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comune di Cesena, dalla Azienda U.S.L. della Romagna e da Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ha ritenuto superati i motivi ostativi e ha ritenuto opportuno precisare quanto segue:
- i forni di essiccazione di cui alle emissioni E7 e E8 non sono "in vena d'aria", ovvero i fumi di combustione del bruciatore a metano non entrano in contatto con i semi ma sono convogliati ad un camino "dedicato". Sarà pertanto opportuno distinguere, anche sulla planimetria dello stabilimento, le emissioni diffuse dalla essiccazione dei semi (E7A, E8A) da quelle convogliate derivanti dalla combustione del metano (E7, E8). Per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione di E7A e E7B sono assimilabili a quelle indicate per E6, E9A, E10 ed E11 nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Arpae mentre E7 ed E8 costituiscono degli impianti combustione classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" come già indicato per E9 nella relazione tecnica;

- la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni oggetto di autorizzazione potrà avvenire successivamente alla presentazione di quanto richiesto dal Comune di Cesena nel succitato parere, pertanto:
 - la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E2, E9, E9A, E10, E11 potrà avvenire solo dopo la presentazione della pratica in sanatoria per tali impianti;
 - la messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E3, E4, E5, E6, E7, E7A, E8, E8B potrà avvenire solo dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per le tettoie realizzate in ampliamento di cui alla Concessione in sanatoria n. 8694 del 2/6/1988, sotto le quali si trovano parti di tali impianti;

La Ditta ha presentato in data 22/05/2018 PGFC/2018/8124 come integrazioni volontarie la planimetria dello stabilimento ed il quadro riassuntivo delle emissioni aggiornati a seguito della distinzione delle emissioni diffuse dalla essiccazione dei semi (E7A, E8A) da quelle convogliate derivanti dalla combustione del metano (E7, E8).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/08/2017 P.G.N. 32456, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA <u>NON SOGGETTE</u> ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 7 – BRUCIATORE FORNO 2 (76 kW, a metano)

EMISSIONE N. 8 – BRUCIATORE FORNO 3 (53,8 kW, a metano)

EMISSIONE N. 9 – BRUCIATORE FORNO 4 (66,6 kW, a metano)

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂	
Materiale Particellare	5 mg/Nmc	
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc	
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc	

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 12 – C.T. SPOGLIATOIO UOMINI (26 kW, a metano)

EMISSIONE N. 13 – C.T. BAGNO (26 kW, a metano) EMISSIONE N. 14 – C.T. EX UFFICIO MONICA (26 kW, a metano) EMISSIONE N. 15 – C.T. BAGNO UOMINI (26 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le emissioni convogliate in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di sementi sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:

EMISSIONE N. 1 – LINEE DI SELEZIONE 1 – 2 - 3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima Altezza minima	23.400 11	Nmc/h m
Durata	18	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc
EMISSIONE N. 2 – LINEA DI SELEZIONE 4 Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
Portata massima	18.800	Nmc/h
Altezza minima Durata	9,5 18	m h/g
Consontracione messimo ammessa di inquinanti.		S
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	20	mg/Nmc
EMISSIONE N. 3 – LINEE DI SELEZIONE 5 - 26 Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
Portata massima	16.800	Nmc/h
Altezza minima Durata	9,5 18	m h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	20	mg/Nmc
EMISSIONE N. 4 – LINEA DI SELEZIONE 6 Impianto di abbattimento: filtro a maniche		
Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima Durata	9 18	m h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO SCARTI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima
Altezza minima
500 Nmc/h
3,5 m
Durata
18 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 20 mg/Nmc

2. **Sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le **emissioni <u>diffuse</u> in atmosfera** di polveri e fumi di combustione nel caso di presenza di bruciatore in vena d'aria, derivanti dai seguenti impianti utilizzati per l'essiccazione di semi e granaglie:

EMISSIONE N. 6 – FORNO ESSICCAZIONE 1+ BRUCIATORE (120 kW, a metano)

EMISSIONE N. 7A – FORNO ESSICCAZIONE 2

EMISSIONE N. 8A – FORNO ESSICCAZIONE 3

EMISSIONE N. 9A - FORNO ESSICCAZIONE 4

EMISSIONE N. 10 – FORNO ESSICCAZIONE 5+ BRUCIATORE (120 kW, a metano)

EMISSIONE N. 11 – FORNO ESSICCAZIONE 6+ BRUCIATORE (279 kW, a metano)

- 3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera Maggio 2011", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 4. La Ditta <u>deve procedere alla presentazione</u> al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena, **entro 30 giorni** dal rilascio del presente provvedimento, così come richiesto da tale Servizio con il parere favorevole condizionato P.G. n.57485 del 18/5/2018:
 - <u>della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità</u> ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per le <u>tettoie</u> realizzate in ampliamento di cui alla Concessione in sanatoria n. 8694 del 2/6/1988;
 - <u>della pratica in sanatoria</u> per i punti di emissione E2, E9, E9A, E10 ed E11.
- 5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8A, 9A, 10 e 11 entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione, ed in ogni caso ad avvenuta presentazione al Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia del Comune di Cesena di:
 - a) <u>la Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità</u> ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per le <u>tettoie</u> realizzate in ampliamento di cui alla Concessione in sanatoria n. 8694 del 2/6/1988, relativamente agli <u>impianti di cui alle emissioni N. 1, 3, 4, 5, 6, 7A, 8A</u>, che risultano anche in parte posizionati sotto tali tettoie;
 - b) <u>la pratica in sanatoria e la successiva Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità</u> ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2013 per gli <u>impianti di cui alle emissioni N. 2, 9A, 10, 11.</u>

- Nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più di tali emissioni entro tre anni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- 6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7A, 8A, 9A, 10 e 11, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 7. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la Ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissioni N. 1, 2, 3, 4 e 5** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare <u>almeno tre monitoraggi</u> delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a <u>trasmettere</u> tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- 9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare <u>il monitoraggio</u> delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4 e 5** <u>con una periodicità almeno annuale</u>, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- 10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta il 03/08/2017 (acquisita dal Comune di Cesena al PG N 96344/466 del 08/09/2017) e successive integrazioni, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura pubblica;

visti:

- il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" dell'Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena approvato con Delibera consiliare n. 92 del 14/12/2017;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- visto il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n 118779 del 11/12/2017, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 136162/466 del 19/12/2017;

Atteso che nel citato parere di HERA S.p.A. in premessa è specificato quanto segue: "*Precisato che la rete fognaria, ubicata nella strada privata laterale a Via Lepanto, sulla quale afferisce lo scarico in oggetto, è di gestione e manutenzione privata.*".

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	Anseme S.p.a.
Ubicazione dell'insediamento	VIA CIPRO, 60
Destinazione d'uso dell'insediamento	produzione sementi
Potenzialità dell'insediamento	700 mc/anno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CESENA, VIA CALCINARO

PRESCRIZIONI PER MANTENIMENTO E GESTIONE DELLO SCARICO

Lo scarico di ACQUE REFLUE INDUSTRIALI nella Fognatura nera "tipo A" di via Lepanto, è autorizzato secondo lo schema fognario allegato e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. n. 118779 del 11/12/2017 sottoriportate.

Con il presente è ammessa anche l'immissione di ACQUE METEORICHE nella fognatura bianca di via Cipro e via Lepanto subordinata alle seguenti condizioni:

1	il Tito	loro	40110	scarico	dovo
1	- 11 1 110	iare	аено	SCAFICO	deve:

- □ effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature;
- □ osservare le "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" allegate al Regolamento Edilizio del Comune di Cesena che qui si intendono tutte richiamate;
- □ adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
- 2. notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che
- 3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nelle "Disposizioni per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A.

- 1) Nella fognatura nera di via Lepanto sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio** semi di cucurbitacee.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

BOD5<=7000 mg/l;

COD<=10000 mg/l;

Solidi sospesi totali<=3500 mg/l;

Ptot<=80 mg/l;

Azoto ammoniacale <= 80 mg/l.

- 3) Entro il 30/09/2018 la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Cloruri.
- 4) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 700 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - n. 2 vasche di decantazione in serie volume 1250 lt cad. (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

- Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:
- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.